



Delibera della Giunta Regionale n. 450 del 12/07/2017

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 1 - AVVOCATURA REGIONALE

U.O.D. 2 - UOD Gestione degli Affari generali e del personale

Oggetto dell'Atto:

COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE INTRODOTTO CON ORDINANZA COLLEGALE DI RIMESIONE N. 1773/17 DEL 01 APRILE 2017 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - SEZIONE NAPOLI SETTIMA - IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 15, COMMI 3 E 4, DELLA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 6 DEL 5 APRILE 2016 RECANTE: "PRIME MISURE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA CAMPANA - LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE DI STABILITA' PER L'ANNO 2016" - NOMINA DIFENSORI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Napoli Settima- la Società Fort@Energy s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo D'Andrea e Patrizia Spagnuolo, ha chiesto l'annullamento della nota della Regione Campania prot. n. 2016.0339765 del 17/05/2016 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha rigettato la richiesta della Società ricorrente di due autorizzazioni uniche relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonte eolica, in quanto ai sensi dell'art. 15 della L.R.C. n. 6/2016 *“è vietata l'emissione dei decreti autorizzativi da voi richiesti”*; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

- che con ordinanza collegiale di rimessione n. 1773/17 del 01 aprile 2017 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Napoli Settima - dichiarava *“rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della Legge Regionale della Campania n. 6 del 5 aprile 2016 con riferimento agli artt. 41, 97 e 117, commi 1 e 3, della Costituzione”* sollevata dalla ricorrente, sospendendo il giudizio R.G. n. 3320/2016 sino alla definizione dell'incidente di costituzionalità, e disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

CONSIDERATO

- che nella specie, conformemente all'istruttoria d'ufficio, sussiste l'interesse della Regione e si appalesa l'opportunità di costituirsi nel giudizio come innanzi promosso;

VISTO l'art. 51 dello Statuto Regionale

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale introdotto con ordinanza collegiale di rimessione n. 1773/17 del 01 aprile 2017, notificata il 29 maggio 2017, del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Napoli Settima - in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 3 e 4, della Legge Regionale della Campania n. 6 del 5 aprile 2016 recante: *“Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge di stabilità per l'anno 2016”*;

- di dare ampio mandato, nella controversia de qua, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia, Almerina Bove e Tiziana Monti dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione sito in Roma alla Via Poli n. 29.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Avvocatura regionale e al BURC per la pubblicazione.

MI/mi